

Quaderni CESIFIN  
*nuova serie*

**IL PEGNO ROTATIVO  
NON POSSESSORIO IN AGRICOLTURA**  
FATTISPECIE E IPOTESI RICOSTRUTTIVE CON RIFERIMENTO  
ALL'APPLICAZIONE NELLA FILIERA AGROALIMENTARE

*a cura di*

**SARA LANDINI e NICOLA LUCIFERO**

*Prefazione di*

**Giuseppe Morbidelli**



**G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO**

Quaderni CESIFIN

*nuova serie*

---

76





centro per lo studio delle istituzioni finanziarie  
ente strumentale della fondazione cassa di risparmio di firenze

# IL PEGNO ROTATIVO NON POSSESSORIO IN AGRICOLTURA

## FATTISPECIE E IPOTESI RICOSTRUTTIVE CON RIFERIMENTO ALL'APPLICAZIONE NELLA FILIERA AGROALIMENTARE

*a cura di*

SARA LANDINI e NICOLA LUCIFERO

*Prefazione di*

Giuseppe Morbidelli

*scritti di*

Giovanni Berti de Marinis, Albinia Candian, Irene Canfora,  
Pierre de Gioia Carabellese, Fabrizio Di Marzio, Rosario Franco,  
Sara Landini, Nicola Lucifero, Stefano Masini, Mario Mauro,  
Giuseppe Morbidelli, Marina Rosito, Luigi Russo, Antonio Sciaudone



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

© Copyright 2023 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO  
VIA PO 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-0335-9

ISBN/EAN 979-12-211-7920-0 (ebook - pdf)

*Stampa:* Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org) e sito web [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org).

## GLI AUTORI

GIOVANNI BERTI DE MARINIS

*Professore associato di Diritto dell'economia presso l'Università degli Studi di Perugia*

PIERRE DE GIOIA CARABELLESE

*Fellow of Advance HE (York, UK); Professor (full) of Business Law and Regulation (ECU, Perth, Australia) & Professor (full) of Banking Law (Beijing Institute of Technology, Hong Kong Area, China)*

ALBINIA CANDIAN

*Professore ordinario di Diritto privato comparato presso l'Università degli Studi di Milano La Statale*

IRENE CANFORA

*Professore ordinario di Diritto agrario presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

FABRIZIO DI MARZIO

*Professore ordinario di Diritto privato presso l'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio Chieti-Pescara*

ROSARIO FRANCO

*Notaio; Professore a c. di Diritto privato comparato presso l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

SARA LANDINI

*Professore ordinario di Diritto dell'economia presso Università degli Studi di Firenze*

NICOLA LUCIFERO

*Professore associato di Diritto agrario presso l'Università degli Studi di Firenze*

STEFANO MASINI

*Professore associato di Diritto agrario presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata*

MARIO MAURO

*Ricercatore (RTA) di Diritto agrario presso l'Università degli Studi di Firenze*

GIUSEPPE MORBIDELLI

*Professore emerito Università "Sapienza" di Roma; Presidente Fondazione CESIFIN  
Alberto Predieri*

MARINA ROSITO

*Avvocato*

LUIGI RUSSO

*Professore ordinario di Diritto agrario presso l'Università degli Studi di Ferrara*

ANTONIO SCIAUDONE

*Professore ordinario di Diritto agrario presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli*

## INTRODUZIONE

Molteplici sono le ragioni che spingono gli studiosi ad approfondire il tema del pegno non possessorio dotato di clausola di rotatività in agricoltura: sono motivazioni di ordine scientifico dettate dal coinvolgimento di una pluralità di interessi giuridicamente rilevanti, con implicazioni sul piano sostanziale e processuale, e al contempo dall'attuazione pratica di un istituto eccentrico, la cui disciplina ha subito nel tempo una evoluzione caratterizzata per la sua spiccata potenzialità applicativa.

Indubbiamente, i recenti interventi normativi, oltre quelli a carattere generale con riguardo al più ampio problema riconducibile alla costituzione del pegno sui titoli dematerializzati e alla previsione dei registri informatizzati, riguardano nello specifico l'applicazione dell'istituto del pegno non possessorio in agricoltura che, di recente, ha visto la sua estensione a comparti produttivi diversi da quelli che avevano caratterizzato i primi atti normativi relativamente ai prosciutti e ai prodotti lattiero caseari a denominazione di origine: essi prospettano una legislazione che chiede di essere misurata in concreto con le esigenze degli imprenditori del settore. Invero, tale istituto si propone di coniugare l'esigenza di finanziamento dell'impresa con la tutela del creditore pignoratario attraverso un modello giuridico particolarmente sofisticato che ha, come oggetto del pegno, i prodotti agricoli, i quali restano nel possesso dell'imprenditore e che, con lui, proseguono uno specifico processo di lavorazione, mentre la garanzia si trasferisce sul prodotto di tale processo.

Non può non osservarsi come la prima figura di garanzia mobiliare caratterizzata dallo spossessamento di fonte normativa interna sia stata rappresentata dal pegno sui prosciutti, di cui alla legge n. 401/1985, relativa ad una produzione agricola di qualità, così evidenziando da subito un elemento caratterizzante della fattispecie in esame. Le produzioni di qualità dei prodotti a denominazione di origine protetta (Dop) o a indicazione geografica protetta (Igp), in conformità al vigente regolamento (UE) 1151/2012, rappresentano il riferimento normativo su cui applicare la disciplina del pegno rotativo non possessorio in agricoltura. La materia in tal modo si ca-

ratterizza per la sua specialità per basarsi sul modello disciplinare consolidato nell'Ordinamento europeo attraverso cui vengono valorizzati e tutelati i prodotti agricoli Dop, le cui qualità sono riferibili ad un determinato territorio di origine sotto un profilo oggettivo analiticamente verificabile, ma anche ai prodotti Igp, le cui qualità distintive possono risolversi, invece, in un profilo eminentemente soggettivo legato alla reputazione di un prodotto in ragione del legame storico con un certo territorio, seppur con un fine diverso. Il processo produttivo, e le tempistiche richieste per le produzioni dei prodotti di qualità, rappresentano senza alcun dubbio un valore conservato nel "magazzino" dell'azienda e sottoposto quotidianamente a lavorazioni attraverso processi di maturazione coerenti con il disciplinare di produzione che l'imprenditore può costituire a garanzia di un finanziamento.

Il tema rivela una precisa utilità che si esprime in una esigenza dell'agricoltore, che in questa sede non può sottacersi, relativa al rapporto tra l'attività di impresa e l'erogazione del credito in agricoltura. Un collegamento più volte sottolineato in dottrina e, da ultimo, esteso anche al diritto delle assicurazioni contro le calamità naturali e agli eventi avversi che incidono inevitabilmente sul processo produttivo e sull'attività economica dell'azienda. Invero, la relazione che intercorre tra l'accesso al credito e i rischi della produzione agricola porta alla valutazione delle determinazioni in merito all'erogazione del credito e a considerare i profili relativi alla produzione oltre che allo stato patrimoniale finanziato, e crea nel settore agricolo un legame indiretto tra rischio creditizio e rischio di calamità naturali e di avversi eventi climatici che possono impattare sui livelli quantitativi e qualitativi della produzione.

Difronte alle profonde evoluzioni di cui è stato protagonista il settore agricolo negli ultimi decenni, determinate dai processi tecnologici, ma sollecitate anche dalla complessità del mercato, si è altresì verificato, complice anche il processo di despecializzazione della disciplina del credito agrario, un allontanamento degli Istituti di credito dal mondo imprenditoriale agricolo che hanno messo maggiormente in luce l'isolamento dell'imprenditore sul mercato. Uno scenario per certi versi inedito in cui l'agricoltore vede accentuarsi i rischi della produzione e le criticità dettate dalla volatilità dei prezzi e dalle difficoltà di accesso al mercato, con il conseguente aumento dei costi che, a fronte di ricavi immutati, finiscono per caratterizzare le scelte strategiche imprenditoriali sulla ricerca, sullo sviluppo dell'impresa e quindi sulla competitività del settore.

Peraltro, giova puntualizzare, la tradizionale debolezza del produttore agricolo sul mercato, che senza dubbio rappresenta una sua condizione fi-

siologica se non addirittura strutturale, è stata notevolmente accresciuta dalle congiunture economiche più recenti. Difficoltà queste che non si presentano nella sola fase della produzione, bensì coinvolgono tutte le fasi della filiera e, in particolare, il momento dell'immissione del prodotto sul mercato, poiché in tale contesto l'agricoltore si trova a misurarsi con imprenditori, siano essi trasformatori o distributori, economicamente più forti e dimensionalmente più potenti. L'impossibilità di poter scegliere, in tempi ragionevoli, soluzioni alternative a costi vantaggiosi, marca in modo rilevante il potere negoziale dell'operatore agricolo. La globalizzazione dei mercati e le esigenze di un moderno mercato di massa, tecnologicamente avanzato e in continua evoluzione, hanno non solo modificato le relazioni con i consumatori finali, ma anche inciso nell'ambito delle relazioni di impresa lungo la filiera evidenziando le diverse criticità dell'atto di cessione dei prodotti agricoli ai trasformatori o ai distributori. In altri termini, nel contesto ora segnalato lo squilibrio contrattuale non rileva in sé, ma in quanto si connette ad una situazione di mercato, che pertanto richiede di essere analizzato.

Nel contesto brevemente tracciato si colloca questo lavoro che coinvolge studiosi di diversa formazione giuridica (civiliisti, pubblicisti e agraristi) nella prospettiva di delineare un quadro completo relativo alla disciplina del pegno non possessorio in agricoltura, attraverso una lettura critica, sciogliendo dubbi ermeneutici e mettendo in luce i suoi profili applicativi.

Sul piano metodologico, il lavoro muove dal generale, e quindi dalla figura del pegno tradizionale come disciplinato dal codice civile (artt. 2784-2807 c.c.) per giungere al particolare, e quindi all'applicazione del pegno in agricoltura per delineare le disposizioni poste a tutela degli operatori agricoli all'atto della costituzione della garanzia mobiliare. La disamina tratta in dettaglio i diversi profili legati alla disciplina del pegno in agricoltura, dalle fasi della costituzione ai suoi modelli applicativi, fino a considerare gli eventi patologici che si possono determinare anche in sede di gestione della crisi di impresa. È parte essenziale del tema trattato l'ulteriore, ma non per questo distante, profilo relativo all'accesso al credito da parte dell'agricoltore che coinvolge l'evoluzione della disciplina tra banche e agricoltura. Vero è che questi rappresentano ambiti disciplinari distinti, ma è ugualmente pur vero che all'atto pratico il pegno non possessorio rappresenta un valido strumento per agevolare il ricorso al credito attraverso una garanzia su un bene mobile di cui l'imprenditore non perde il possesso, come peraltro ben si rileva dai più recenti interventi di matrice emer-

genziale in materia che hanno visto la luce durante la crisi pandemica (d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27).

\*\*\*

A margine di queste brevi considerazioni introduttive è doveroso da parte nostra ringraziare il prof. Giuseppe Morbidelli, Presidente della Fondazione CESIFIN Alberto Predieri, per avere accolto la nostra proposta e averci offerto la possibilità di pubblicare questo studio nei Quaderni della Fondazione. Un senso di gratitudine che si esprime anche a tutti gli Autori per aver accolto con entusiasmo questa iniziativa e aver destinato il loro contributo a questo lavoro attraverso cui è stato possibile realizzare uno studio che si propone di essere un momento di approfondimento importante per le implicazioni che l'istituto del pegno può avere in agricoltura. Uno studio che coinvolge diversi profili tra tradizione e rinnovamento in un settore strategico per il nostro sistema economico e, ancor più, per la produzione di beni alimentari indispensabili per la sopravvivenza umana.

*I Curatori*

## PREFAZIONE

*Giuseppe Morbidelli*

Nel codice civile il momento costitutivo del pegno, il cui oggetto è dato da beni mobili, universalità di mobili, crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili, è rappresentato dalla *consegna* della cosa o del documento attestante la disponibilità della cosa. Tuttavia, un'eccezione al divieto per il creditore di acquisire la disponibilità del bene dato in pegno si trova nell'art. 1851 c.c. intitolato "Pegno irregolare a garanzia di anticipazione", nel capo dedicato ai contratti bancari: "Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l'ammontare dei crediti garantiti. L'eccedenza è determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti". Un'altra variazione significativa la si ha nel c.d. pegno *ab omnibus* presente nella prassi e che è sostanzialmente una cessione di credito in garanzia ove viene garantito non solo il credito principale, ma anche eventuali altri crediti presenti o futuri vantati dalla banca nei confronti del debitore garantito, anche se invero tale facoltà è stata ridimensionata dalla giurisprudenza in quanto si è ritenuto che nel pegno *ab omnibus* non sia identificabile l'oggetto e/o il credito garantito, e comunque non sia corrispondente alla previsione dell'art. 2787, 3° comma c.c.

Fatto sta che il possesso come momento costitutivo del diritto di garanzia del pegno e la realtà del contratto di pegno hanno rappresentato nel tempo uno degli ostacoli all'impiego dello stesso quando la garanzia da offrire investe beni in corso di formazione o di definitivo apprestamento. A questa difficoltà un rimedio è stato rinvenuto attraverso il ricorso, frutto di prassi e di interpretazione evolutiva, all'istituto del pegno rotativo non possessorio, nel quale cioè la regola del possesso in mano al creditore viene meno.

Va tuttavia osservato che la dissociazione tra pegno e consegna della co-

sa non solo ha ragioni pratiche, ma anche radici storiche antichissime, che le esigenze attuali di mercato hanno fatto riemergere. Il pegno è infatti un istituto risalente, addirittura ad ascendenza sacrale, richiamato del resto da tutte le fonti classiche, da Gaio ad Ulpiano: è significativo notare che le più antiche testimonianze relative al pegno sono quelle contenute in clausole, presumibilmente tratte, di contratti agrari riferite da Catone nel suo *De agri cultura* e quindi da ascrivere tra la fine del III e l'inizio del II secolo a.C. E proprio da tali clausole emerge che il pegno già allora non si sostanziava solo nella *datio pignoris* o trasferimento immediato al creditore del possesso della cosa pignorata, ma si estendeva anche a ipotesi di cui l'acquirente del raccolto, debitore del relativo prezzo, conservava il possesso di quanto immesso nel fondo per raccogliere i frutti, o i frutti del gregge in esso pascolante, e pignorato a garanzia del suo debito verso il *dominus* venditore.

Tuttavia, se da un lato il pegno senza possesso ha ascendenze antiche e nobili, dall'altro pone problematiche interpretative a vari livelli. Di qui l'esigenza di un convegno *ad hoc* i cui atti vengono qui pubblicati.

Potrebbe sembrare un tema di nicchia, e comunque in controtendenza rispetto ad un indirizzo della dottrina civilistica incentrato sulla c.d. "crisi della fattispecie", e conseguentemente teso a ricostruire il sistema normativo facendo precipuo riferimento alla teoria dei valori, ai principi generali, al ricorso *quam maxime* ai concetti indeterminati letti sotto l'ottica dei principi costituzionali.

Peraltro, vi sono tantissime ragioni, a partire dalla ragion pratica, che impongono di scandagliare partitamente i singoli istituti avvalendosi dei criteri interpretativi tradizionali inseriti comunque in un quadro sistematico, che a sua volta indirizza e conforma la interpretazione secondo la lettera e la *ratio legis*.

Ragioni appunto che sussistono in quantità con riferimento al pegno rotativo non possessorio.

In primo luogo perché è uno strumento che si discosta dalla nozione codicistica di pegno, sicché si richiede tutta una ortopedia interpretativa per addivenire ad una armonizzazione tra codice civile, leggi speciali, esigenze fattuali. In secondo luogo, perché si inserisce in un indirizzo più generale volto ad abbandonare il requisito del possesso, come ad esempio dimostrato dal pegno sui titoli dematerializzati. In terzo luogo perché è in atto una estensione del pegno rotativo non possessorio verso ulteriori comparti produttivi, il che accentua di per sé l'importanza della tematica e ne consolida le radici ordinamentali.

Ma soprattutto perché è un istituto che si sta rivelando di grande utilità

per gli operatori agricoli. È appena il caso di far presente lo *status* di minorità nel mercato che accompagna l'agricoltore, tra l'altro esposto ai volubili rischi climatici. Il che ha effetti negativi sul piano dell'accesso al credito, tanto più che si assiste ad una rarefazione degli istituti di credito specializzati per l'agricoltura a seguito della introduzione del criterio della banca universale.

Come dimostrato a più riprese e sotto varie angolazioni nelle relazioni, il pegno rotativo non possessorio assolve pertanto ad una funzione essenziale per una serie di comparti agricoli, specialmente quelli di maggior pregio in quanto caratterizzati da prodotti Dop e Igp, che richiedono lunghi tempi di maturazione in locali appositi: talché la permanenza del possesso presso il produttore-debitore è fisiologica, ma nello stesso tempo per quanto ancora non pronti per il mercato costituiscono già beni e come tali circolabili e da utilizzare in garanzia.

Tra l'altro il volume non solo esplora il pegno rotativo non possessorio nel nostro ordinamento in tutte le sue applicazioni e le molteplici problematiche interconnesse, compreso il profilo dell'*enforcement* da parte dei creditori, ma allarga il campo ad altri strumenti di garanzia rotativa, al rapporto tra banca ed agricoltura e alla sua evoluzione, alla tematica dell'insolvenza dell'agricoltura, non trascurando di esaminare le novità apportate dalla recente legislazione in punto di composizione negoziata della crisi. Come pure non mancano indagini comparatistiche volte ad esaminare i *floating charges* (forme di *security* radicate nell'*equity* consistenti in un privilegio generale sul patrimonio della società debitrice, ma che non impedisce la libera disposizione dei beni della società fino al verificarsi di determinati eventi quali l'insolvenza o la liquidazione), oppure nuove forme di pegno non possessorio quali praticate nel Regno Unito.

La Fondazione CESIFIN Alberto Predieri è pertanto onorata di contribuire alla diffusione di questo compendio di riflessioni teoriche ed operative, non solo perché i saggi che compongono armonicamente il volume corrispondono in pieno agli scopi statutari della Fondazione appunto dedicata, come emerge già dal suo nome, allo studio delle istituzioni finanziarie, e non solo perché il pegno rotativo non possessorio è uno strumento che ha necessità di indagini approfondite sia per la sua specificità sia per la sua importanza pratica, ma anche perché la tematica ci avvicina al territorio non solo in senso figurato, bensì con riguardo alla attività agricola che è stata al centro della attenzione e causa prima di crescita e affermazione della Cassa di Risparmio di Firenze (da cui CESIFIN "per li rami" discende): al di là dei dati statistici (dai quali comunque emerge che l'andamento della banca dipendeva in gran parte dall'andamento delle coltivazioni agricole)

basti ricordare che uno dei primi direttori generali della Cassa fu Bettino Ricasoli, statista insigne ma anche imprenditore agricolo apportatore di visioni innovative, tra cui l'introduzione dell'uso di macchine agricole (e che tra l'altro ebbe a dettare un decalogo di precetti di amministrazione economica e morale della terra tanto che si è scritto che dalla conduzione della propria impresa Ricasoli traeva gli ammaestramenti per la direzione dello Stato).

E per quanto l'agricoltura di oggi sia ben diversa da quella tradizionale, direi quasi virgiliana, quale conosciuta fino agli anni Cinquanta del secolo scorso, essa è sempre un comparto produttivo trainante dell'economia toscana, sia di per sé sia per l'indotto nella produzione industriale agroalimentare sia per l'indotto turistico e nei servizi connessi.

Senza contare i ruoli di tutela idrogeologica e di difesa del paesaggio assolti proprio dall'attività agricola: e del resto il classico e ammirato paesaggio toscano è frutto precipuo dei sistemi e delle tecniche di coltivazione. Si può pertanto ben dire che l'agricoltura è una sinergia di valori e la sua tutela è a sua volta un valore: il che in questo caso si inverte negli atti racchiusi in questo volume.

# IL POLIMORFISMO DEL PEGNO: PEGNO SU BENI MOBILI, SU CREDITI, PEGNO NON POSSESSORIO

*Sara Landini*

SOMMARIO: 1. Il pegno nel codice civile. – 2. Pegno e possesso. – 3. Pegno su crediti. – 4. Pegno di polizza e su strumenti finanziari.

## 1. Il pegno nel codice civile

Il codice civile colloca il pegno all'interno delle cause di prelazione aprendo il capo dedicato con una nozione unitaria che ne definisce la modalità di costituzione per contratto (“può essere costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore”) e l’oggetto (“possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di beni mobili e gli altri diritti aventi ad oggetto beni mobili”).

Questa nozione unitaria si frange nella pluralità di oggetti del pegno che incidono sulla costituzione e sull’esercizio della prelazione<sup>1</sup>. In particolare per il pegno su beni mobili l’art. 2786 ne disciplina la costituzione con la necessaria consegna del bene o del documento che conferisce la disponibilità esclusiva del bene. Si precisa poi che il possesso può essere anche indiretto potendo la cosa o il documento essere consegnati a un terzo designato dalle parti e possono essere posti in custodia a patto che il debitore sia nella impossibilità di disporre del bene senza il consenso del creditore. Quanto all’esercizio della prelazione l’art. 2787 prevede che il creditore pignoratizio abbia il diritto a farsi pagare con la prelazione sulla cosa ricevu-

---

<sup>1</sup>La dottrina maggioritaria tende invece a ricondurre l’ipotesi ad unità come causa di prelazione distinta dalle prelazioni legali e dall’ipoteca: G. GORLA-P. ZANELLI, *Pegno. Ipoteche*, in A. SCIALOJA-G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, Zanichelli, 1992; S. CICCARELLO, *Pegno* (dir. priv.), in *Enc. dir.*, vol. XXXII, Milano, Giuffrè, 1982, 682; F. REALMONTE, *Pegno (in generale)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXII, Roma, 1990.

ta in pegno purché la cosa sia rimasta in suo possesso o presso il terzo designato dalle parti.

Il pegno su crediti invece risulta costituito attraverso momenti, all'interno di una scansione procedimentale, fatti di consenso e formalità che vedono nella consegna piuttosto un atto esecutivo che non costitutivo. Dice infatti l'art. 2800 che nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di questo è stata notificata al debitore del credito che la ha accettata con scrittura avente data certa. La consegna del documento è rinviata, nella sua disciplina, all'art. 2801, dove si dice che "se" il credito risulta da documento, questo deve essere consegnato al creditore.

Seguono poi norme di settore speciali, cui il codice civile, all'art. 2785 rinvia prevedendo che "le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni".

Ancora la giurisprudenza è intervenuta creando la figura del pegno su cosa futura come fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona nel momento in cui il bene individuato come oggetto del pegno viene ad esistenza. Come precisa la corte in una storica pronuncia sul punto "Il pegno di cosa futura rappresenta una fattispecie a formazione progressiva che trae origine dall'accordo delle parti (accordo in base al quale vanno determinate la certezza della data e la sufficiente specificazione del credito garantito) avente meri effetti obbligatori e si perfeziona con la venuta ad esistenza della cosa e con la consegna di essa al creditore. In tale fattispecie la volontà delle parti è già perfetta nel momento in cui nell'accordo sono determinati sia il credito da garantire che il pegno da offrire in garanzia, mentre l'elemento che deve verificarsi in futuro, per il completamento della fattispecie, è meramente materiale, consistendo esso (oltre che nella venuta ad esistenza della cosa) nella consegna di questa al creditore"<sup>2</sup>.

Una figura di pegno che presenta peculiarità è quello previsto all'art. 1851 all'interno del capo dedicato ai contratti bancari. La norma prevede che "Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l'ammontare dei crediti garantiti. L'eccedenza è determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti (1846, 1848)".

Il pegno irregolare si differenzia da quello regolare, ovvero dal pegno di

---

<sup>2</sup> Cass., 27 agosto 1999, n. 4208, in *Dir. fall.*, 2000, II, 1203.

cui agli 2800 ss., in quanto le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano di proprietà del medesimo, sicché in caso di inadempimento del debitore, il creditore è tenuto soltanto a restituire l'eventuale eccedenza dei titoli rispetto alle somme garantite, mentre nel pegno regolare egli ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti in pegno<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Cass., sez. VI, 3 ottobre 2018, n. 24137, in *Mass. Foro it.*, 2018 e prima Cass., sez. I, 3 aprile 2003, n. 5111, *ivi*, 2003. La giurisprudenza si è inoltre occupata di distinguere l'ipotesi da figure affini. Così "il pegno di saldo di conto corrente bancario costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma mentre, nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, ragion per cui la banca garantita non acquisisce la somma portata dal saldo, né ha l'obbligo di restituire al debitore il "tantundem", sicché, difettando i presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, l'incameramento della somma conseguente all'escussione del pegno rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 67 legge fall. ed è assoggettabile a revocatoria fallimentare. Cass., sez. I, 8 agosto 2016, n. 16618, *ivi*, 2016. Ancora si osserva come "il patto che preveda la facoltà del creditore pignoratorio di provvedere autonomamente alla riscossione dei titoli concessi in pegno alla scadenza e di impiegare gli importi riscossi nell'acquisto di altrettanti titoli della stessa natura, e così di seguito a ogni successiva scadenza dei titoli provenienti dal rinnovo o dai rinnovi, con l'avvertenza che gli importi riscossi e i titoli con essi acquistati restino soggetti all'originario vincolo di pegno, è incompatibile con il pegno irregolare, in quanto la riscossione dei titoli alla scadenza (e non la vendita degli stessi in qualsiasi momento) e l'acquisto di titoli della stessa natura rendono evidente la mera surrogazione dell'oggetto di un pegno regolare e non l'attribuzione alla banca della facoltà di disporre dei titoli. Né ad escludere tale natura è idonea l'inclusione dei titoli in un certificato cumulativo, atteso che la dematerializzazione, pur superando la fisicità del titolo, non è incompatibile con il pegno regolare, consentendone forme di consegna e di trasferimento virtuali, attraverso meccanismi alternativi di scritturazione, senza la movimentazione e senza neppure la creazione del supporto cartaceo": così Cass., sez. I, 17 febbraio 2014, n. 3674, *ivi*, 2014. "Nella figura del pegno irregolare di titoli di credito – caratterizzata dal conferimento alla banca della facoltà di disporre, con obbligo di restituire la parte eccedente l'ammontare delle sue ragioni (di tal che il soddisfacimento della banca non abbisogna di alienazione od assegnazione dell'oggetto del pegno, ma si realizza automaticamente e direttamente mediante la conservazione di quella titolarità, con un sistema di compensazione – sostituzione del credito garantito con il credito rappresentato dai titoli, e con il dovere di restituzione dell'eccedenza) – non è riconducibile la consegna di titoli di credito accompagnata da accordi rivolti a disciplinare i poteri ed i compiti della banca al fine della cessione a terzi dei titoli stessi in caso di inadempimento del debitore, giacché tali previsioni, indipendentemente dalla circostanza che abbiano un contenuto riproduttivo degli artt. 2796 e 2797 c.c. in tema di vendita della cosa ricevuta in pegno regolare, ovvero introducano legittime modifiche convenzionali alla disciplina di legge, sono radicalmente incompatibili con l'indicato passaggio della titolarità (necessariamente indicante piena disponibilità), mentre si armonizzano soltanto con i connotati del pegno regolare, nel quale il creditore non si soddisfa trattenendo il bene già a lui trasferito, ma deve custodirlo in attesa dell'adempimento, e restituirlo, se questo si verifici, potendo altrimenti soltanto richiedere la vendita o l'assegnazione. Alla qualificazione come regolare di un pegno siffatto non osta neppure il carattere "rotativo" dello stesso (derivante dal fatto che il suo oggetto sia desti-

Sulla pluralità di forme speciali di pegno si ricordi il caso del compossesso di pegno tra creditore e datore di pegno elaborato in dottrina<sup>4</sup>.

Difficile a questo punto addivenire ad una unitarietà da più parti asserita della figura stretta tra contratto tipico o diritto reale.

Manca un'unicità dal punto di vista della qualificazione del contratto in quanto diverse sono le modalità di costituzione degli effetti contrattuali. Manca l'unicità della situazione giuridica perché la diversità degli oggetti incide sull'esercizio dei poteri ad essi relativi. La unicità la troviamo sul versante economico in quanto in tutti i casi troviamo un aumento delle probabilità di soddisfazione del debitore, ma questo finisce per accomunarli ad altre garanzie.

## 2. Pegno e possesso

Il legame tra possesso e pegno è già nell'etimologia del termine che ha origine da *pignus* "quia a pugno ... dantur" (Gaio, D. 50. 16.238.2). In origine era ammesso solo per le cose mobili e richiedeva la loro consegna, poi si ammisero anche forme consensuali dette *pignus conventum*<sup>5</sup>.

Già dal medioevo le esigenze commerciali legate al pegno hanno determinato un continuo modificarsi e velocizzarsi delle pratiche e una conseguente modificazione anche dell'oggetto del pegno per giungere a garanzie su di prodotti finanziari, titoli e beni dematerializzati.

Il possesso esplica una funzione conoscitiva verso i terzi posto che il pegno incide sulla disponibilità del suo oggetto. Questa funzione, che in caso di beni mobili trova attuazione tramite il possesso, in caso di crediti, come vedremo, trova espressione in atti e formalità precise.

Nelle leggi speciali cui il codice civile rinvia troviamo le principali ipotesi di dissociazione del pegno dal possesso.

---

nato a mutare quando i titoli inizialmente consegnati, una volta scaduti, siano sostituiti con altri titoli), atteso che i successivi atti negoziali della banca, occorrenti per tale prosecuzione della garanzia, non si collegano necessariamente al potere dispositivo proprio del pegno irregolare, potendo integrare iniziative da porsi in essere in nome e per conto del costituente, tanto più che lo stesso meccanismo del pegno "rotativo" in assenza di diversa previsione, non è in sintonia con i connotati e con la funzione, sostanzialmente satisfattiva, del pegno irregolare" così: Cass., sez. I, 5 marzo 2004, n. 4507, *ivi*. 2004.

<sup>4</sup> Si veda G. TRAPANI, *Il c.d. pegno mediante compossesso e il pegno senza spossessamento*, Milano, Giuffrè, 1963; F. MESSINEO, *Costituzione di pegno mediante compossesso fra creditore pignoratizio e datore e suoi effetti*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1949, n. 1, 305.

<sup>5</sup> A. BURDESE, *Pegno (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXII, Milano, Giuffrè, 1982, 662.